

COMUNE di MASSA DI SOMMA
(Provincia di Napoli)

REGISTRO GENERALE

N. 436 Anno 2015


DETERMINAZIONE

N. 144 / II° del 24/09/2015

OGGETTO: CONTENZIOSO SIG.RA FILOSA SEBASTIANINA C/O COMUNE - SENTENZA TAR CAMPANIA (SEZIONE TERZA) N. 2259/15 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOCCOMBENZA SPESE DI GIUDIZIO

IL RESPONSABILE 2° SETTORE TECNICO

Arch. Giuseppe Rossi



allegati N.

FATTURA - DURC - DOC. IDENTITA' - DICH. TRACC. FLUSSI - CIG - CUP

ALTRO: _____

Massa di Somma, li

Firma dell'ufficio ricevente

OGGETTO: CONTENZIOSO SIG.RA FILOSA SEBASTIANINA C/O COMUNE - SENTENZA TAR CAMPANIA (SEZIONE TERZA) N. 2259/15 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SOCCOMBENZA SPESE DI GIUDIZIO

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE TECNICO

IN ATTUAZIONE:

- degli articoli n° 89, 90, 107, 109 e 110 del Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n° 1 del 02/01/2015 di conferimento al medesimo della Responsabilità del 2° Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con note del 05/12/2003 prot. 10935, del 10/12/2003 prot. 11089 e del 14/01/2004 prot. 371 questo Settore ha relazionato circa la realizzazione di opere abusive consistenti in una sopraelevazione sull'immobile sito al Corso Boccarusso n. 89 da parte della Sig.ra Filosa Sebastianina nata a Cercola (NA) il 27/10/1960;
- in considerazione delle opere realizzate in una zona urbanistica e paesaggistica ove vige vincolo di in edificabilità, questo Settore ha emesso i seguenti provvedimenti:
 - ordinanza n. 53 del 11/12/2003, con la quale è stato ingiunto alla sig.ra Filosa Sebastianina, l'immediata sospensione dei lavori;
 - ordinanza n. 2 del 15/01/2004, con la quale è stato ingiunto alla sig.ra Filosa Sebastianina, la demolizione delle predette opere abusive;
- la sig.ra Filosa Sebastianina ha presentato ricorso (NRG n. 2363/04) al TAR Campania per l'annullamento, previa sospensiva, della suddetta ordinanza n. 2 del 15/01/2004;
- il TAR Campania di Napoli, Sezione terza, con ordinanza n. 1592/04 ha respinto la suindicata domanda incidentale di sospensione;
- successivamente in data 22/04/2004 prot. 3517 è pervenuto a questo Ente la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio legge n. 326/03) da parte della sig.ra Filosa Sebastianina;
- questo Settore con nota prot. 3563 del 13/07/2009 ha disposto l'avvio del procedimento per il rigetto della suddetta istanza e con successiva nota prot. n. 4299 del 19/05/2010 è stato confermato il rigetto definitivo della domanda di condono presentata dalla sig.ra Filosa Sebastianina;
- in data 13/11/2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola richiedeva informazioni sullo stato della procedura RESA n. 3/2014 ed in particolare se fosse stata eseguita l'acquisizione delle opere abusive con relativa trascrizione del titolo di proprietà;
- in data 11/12/2014 con nota prot. 8665 questo Settore informava la Procura che la trascrizione gratuita nei Registri Immobiliari di Napoli 2 dell'immobile acquisito non era stata ancora eseguita per problematiche collegate all'accatastamento dell'immobile abusivo realizzato dalla sig.ra Filosa Sebastianina;
- in data 08/01/2015 questo Settore, dopo aver provveduto all'accatastamento dell'opera abusiva in data 02/01/2015, provvedeva ad emettere il provvedimento di acquisizione n. 166 delle opere abusive e della relativa area di sedime;
- in data 29/01/2015 la signora Filosa Sebastianina ha notificato altro ricorso al TAR Campania di Napoli, NRG 1009/15, per l'annullamento del suddetto provvedimento di acquisizione n. 166 del 08/01/2015;

PRESO ATTO CHE:

- in data 26/05/2015 con prot. 3582 la ricorrente ha notificato, per il tramite del proprio legale avv. P. Zinno, la sentenza n. 2259 del 22/04/2015 del TAR Campania di Napoli (Sezione terza), ad esito del ricorso NRG 1009/15, con la quale, accogliendo la domanda e la censura promossa dalla medesima, ha condannato "... il Comune di Massa di Somma al pagamento, in

favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori come per legge, nonché al rimborso del contributo unificato...";

- con nota pec del 18/09/2015 indirizzata all'avv. P. Zinno questo Settore ha richiesto la notula spese dettagliata e la conferma se il titolo da liquidare fosse una fattura o altro, così da determinare gli importi IVA e Cassa di Previdenza Avvocati;
- in riscontro l'avv. P. Zinno ha confermato che le spese di soccombenza giudizio sono pari a € 1.000,00 oltre il contributo unificato pari a € 650,00 che dovranno essere corrisposti direttamente alla Sig.ra Filosa Sebastianina a mezzo assegno bancario o bonifico;

RITENUTO:

- pertanto, di poter impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di € 1.650,00 a favore della ricorrente Sig.ra Filosa Sebastianina, il cui importo trova copertura sul capitolo 112 del bilancio di esercizio corrente;


VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto presidente repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
- lo Statuto del Comune di Massa di Somma nonché il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;
- l'attestazione del Responsabile del III° Settore Ragioneria, resa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, sulla copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. **che le premesse** richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di ottemperare** alla sentenza n. 2259 del 22/04/2015 del TAR Campania di Napoli (Sezione terza), ad esito del ricorso NRG 1009/15, con la quale, accogliendo la domanda e la censura promossa dalla sig.ra Filosa Sebastianina, ha condannato il Comune di Massa di Somma al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio e del contributo unificato;
3. **di impegnare e contestualmente liquidare** l'importo complessivo di € 1.650,00 a favore della ricorrente sig.ra FILOSA SEBASTIANINA, nato a Cercola (NA) il 27/10/1960 (C.F. FLS SST 60R67 C495I) residente in Massa di Somma (NA) alla Via Carlo Raso n. 73, imputando la somma al capitolo 112 del bilancio di esercizio corrente;
4. **di trasmettere** la presente determinazione:
 - al Responsabile del III° Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
 - al Responsabile del I° Settore Affari Generali per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
arch. Giuseppe Rossi



Il Responsabile del 2° Settore Tecnico
Arch. Giuseppe Rossi



PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

Massa di Somma, li 08/09/2015

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Esercizio 2015

stanziamento di bilancio	
impegni precedenti	
disponibilità	
presente impegno	
disponibilità residua	

CAPITOLO 112/10 impegno 419 sub ✓ importo € 1650,00

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

CAPITOLO _____ impegno _____ sub _____ importo € _____

Il Responsabile del 3° Settore Ragioneria
Rag. Emilia Silvano

Si attesta l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 18 Legge n. 134/2012 e s.m.i.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale elettronico ove rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

li _____

L'Addetto all'Albo Pretorio